



## Comune di Grantorto

Provincia di Padova

numero

**11** del 29-04-2021

**ORIGINALE**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: **Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2021.**

l'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30** presso la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n° 3193 del 23/04/2021 con inviti diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Gavin Luciano	<i>Presente</i>
Malfatti Luisana	<i>Presente on line</i>
Miazzo Antonio	<i>Presente</i>
Rizzi Gianfranco	<i>Presente</i>
Spigarolo Gabriella	<i>Presente</i>
Gentilin Vanessa	<i>Presente on line</i>
Bragagnolo Gloria	<i>Assente G.</i>
Marcon Mauro	<i>Presente</i>
Baratto Mario	<i>Presente</i>
Martini Giannina	<i>Presente</i>
Basso Simone	<i>Presente on line</i>
Bressan Fernando	<i>Assente</i>
Tonietto Elena	<i>Presente on line</i>

“I componenti della Giunta Comunale come sopra indicati partecipano alla seduta con la presenza fisica o in modalità multimediale come da vigenti disposizioni Covid”.

Assiste alla seduta il Dott. Zampieri Valerio Segretario del Comune di Grantorto, il Dott. Gavin Luciano nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

Rizzi Gianfranco

Baratto Mario

Martini Giannina

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

VIENE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 14 del 22-04-2021

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2021.**

**Premesso che:**

- con l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene abolita la IUC imposta unica comunale e disposto che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 160/2019 precisa l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle norme riguardanti l'IMU e la TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e appare quindi necessario approvare le aliquote dell'imposta in vigore dal 2021;

**Considerato che** la legge n. 160/2019, ai commi da 748 a 755, individua le aliquote base dell'imposta municipale propria, sulla logica dell'unificazione delle aliquote IMU e TASI, dando come base di partenza l'aliquota dello 0,86 per cento con facoltà al Comune di diversificare le prescritte misure, in base alle seguenti indicazioni:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 in sostituzione della maggiorazione TASI, se applicata negli anni precedenti;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 invariate rispetto agli anni precedenti;

**Visti** i commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019 che prevedono a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e con la delibera redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;

**Preso atto** della risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle finanze, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo in seguito all'adozione del decreto stesso, così come l'obbligo di redigere la delibera tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto ministeriale di cui al citato comma 756;

**Considerato che** l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 480.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 125.728,10;

**Considerato che** il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,5 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari alluno per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,10 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,10 per mille;
- f) terreni agricoli: aliquota pari al 8,10 per mille;

g) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,10 per mille;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **PROPONE**

**1) di confermare** per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 4,5 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'uno per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 8,10 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 8,10 per mille;
- f) terreni agricoli: aliquota 8,10 per mille;
- g) aree fabbricabili: aliquota 8,10 per mille;

**2) di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

**3) di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

---

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000:

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:  
Grantorto, lì 22-04-2021

IL RESP. DELL'AREA TRIBUTI  
F.to Rag. DE MARCHI CARLA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile:  
Grantorto, lì 22-04-2021

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Rag. GRIGGIO NORI MARINA

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### UDITI GLI INTERVENTI:

**IL SINDACO** comunica l'intento di mantenere invariate le imposte.

**VISTA** la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile dell' Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli unanime su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

**1) di confermare** per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,5 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari alluno per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,10 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,10 per mille;
- f) terreni agricoli: aliquota pari al 8,10 per mille;
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,10 per mille;

**2) di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

**3) di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gavin Luciano

Dott. Zampieri Valerio

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazioni.

Addì:

Dott. Zampieri Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000:

il:

Dott. Zampieri Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE